

**Rapporto esplicativo concernente la revisione totale
dell'ordinanza concernente l'innovazione, la collaborazione
e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo**

del 30.11.2011

Rapporto esplicativo

1 In generale

1.1 Situazione iniziale

La strategia di crescita per la piazza turistica svizzera, approvata dal Consiglio federale il 18 giugno 2010, evidenzia l'importanza del carattere misto pubblico-privato dell'attività di promozione della cooperazione e dell'innovazione nel turismo svizzero (Innotour). Innotour sostiene l'innovazione e la collaborazione nel turismo svizzero e completa in modo ideale gli altri due strumenti di promozione in materia di politica del turismo della Confederazione, nella fattispecie Svizzera Turismo e la Società svizzera di credito alberghiero. In occasione della revisione della legge Innotour si è tenuto conto dell'evoluzione del contesto del turismo svizzero e delle raccomandazioni formulate dall'IDT (Istituto per l'amministrazione pubblica e il turismo dell'Università di San Gallo).

Il 23 febbraio 2011 il Consiglio federale ha sottoposto alle Camere federali il messaggio concernente la promozione della piazza economica negli anni 2012-2015. Nel messaggio il Consiglio federale proponeva di rivedere totalmente e di abrogare il limite di durata della legge federale che promuove l'innovazione e la collaborazione nel turismo (LF Innotour).

Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno approvato il progetto all'unanimità, rispettivamente il 31 maggio 2011 e il 19 settembre 2011.

1.2 Modifiche emerse dai dibattiti parlamentari

Le Camere federali hanno accolto l'avamprogetto del Consiglio federale in merito alla revisione totale della legge e non è stata apportata alcuna modifica.

1.3 Punti essenziali dell'ordinanza

I punti essenziali dell'ordinanza si basano sulle disposizioni della revisione della legge Innotour e sul rapporto «Strategia di crescita per la piazza turistica svizzera» approvato dal Consiglio federale il 18 giugno 2010.

Il modello di promozione Innotour presuppone un'unica immagine sui mercati e una fornitura su base partenariale di nuove offerte di alta qualità, a livello delle destinazioni, delle regioni e del Paese. A tale scopo è necessario proporre innovazioni tramite incentivi vicini alla realtà del mercato e promuoverne l'immediata realizzazione congiunta. Tuttavia la collaborazione non rappresenta un obiettivo fine a se stesso e da sola non è condizione sufficiente per usufruire della promozione. Le forme di collaborazione devono inoltre essere adeguate all'economia di mercato e apportare vantaggi concorrenziali. Il loro fine è quello di incrementare i vantaggi per il cliente e di ridurre i costi degli operatori, soprattutto quelli di piccole dimensioni.

La legge riveduta completa entrambi gli strumenti di promozione esistenti finora, ovvero l'innovazione e la collaborazione, tramite l'aggiunta di un terzo strumento: lo sviluppo delle conoscenze (cfr. modello di promozione sottostante).

Figura: strategia di promozione Innotour.



La legge riveduta pone l'accento sulla promozione a livello nazionale e la maggior parte dei fondi deve essere destinata a progetti di portata nazionale e a compiti di coordinamento nazionali. Poiché tali progetti nazionali forniscono un contributo alla competitività della Svizzera, tramite una simile definizione delle priorità sarà possibile massimizzare l'efficacia di Innotour. In questo modo viene attuato al contempo l'orientamento complementare degli strumenti di promozione, quali Innotour e la Nuova politica regionale.

Il nuovo articolo 4 dell'ordinanza, nella versione sottoposta a revisione totale, descrive le condizioni da soddisfare per la promozione dei progetti modello. Con l'introduzione del nuovo strumento dei progetti modello in futuro sarà possibile continuare a promuovere progetti regionali e locali, a condizione che fungano da modello per l'intera Svizzera e che contribuiscano ad aumentare la competitività della piazza turistica svizzera.

La condizione del «carattere interaziendale» viene interpretata in senso più restrittivo e precisata nell'articolo 3 dell'ordinanza sottoposta a revisione totale. Secondo la legge riveduta, affinché un progetto sia considerato interaziendale, il richiedente deve dimostrare il carattere interaziendale della pianificazione e della realizzazione tramite una convenzione scritta stipulata con i promotori coinvolti.

2 Spiegazioni relative ai singoli articoli

Titolo Ordinanza concernente la promozione dell'innovazione, della collaborazione e dello sviluppo delle conoscenze nel turismo

Il titolo viene adeguato:

Il titolo dell'ordinanza viene adeguato secondo il titolo della legge riveduta. Come terzo obiettivo di promozione viene ora aggiunto lo strumento dello sviluppo delle conoscenze, il quale include anche la loro diffusione. Il titolo è dunque il seguente: *Ordinanza concernente la promozione dell'innovazione, della collaborazione e dello sviluppo delle conoscenze nel turismo.*

Articolo 1 Principio

L'articolo 1 viene adeguato:

Secondo l'articolo 1 della legge riveduta, la terza priorità di Innoutour – una novità rispetto al sistema attuale – è costituita dallo sviluppo delle conoscenze e dalla loro diffusione. L'articolo 1 viene dunque esteso al concetto di «sviluppo delle conoscenze».

Vengono sostenuti in modo prioritario i progetti che, tramite strumenti quali l'innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze, contribuiscono all'adattamento delle strutture nel turismo svizzero alle condizioni del mercato mondiale. I progetti dovranno contribuire a promuovere la piazza turistica svizzera e ad aumentare a lungo termine la creazione di valore aggiunto a livello nazionale. Innoutour fornirà una base durevole affinché il turismo svizzero possa affrontare con successo la sfida del cambiamento strutturale. I mezzi finanziari messi a disposizione serviranno a perseguire tale obiettivo. La condizione necessaria affinché si possa migliorare sensibilmente la competitività nel turismo è che vengano sviluppati costantemente nuovi prodotti e adottati nuovi procedimenti. La collaborazione inoltre rafforza la competitività se permette di conseguire risparmi di scala e vantaggi associativi.

Articolo 2 Condizioni

Il titolo viene adeguato:

La legge, sottoposta a revisione totale, fa una distinzione tra «condizioni» (art. 3) e «oneri» (art. 4). L'articolo 2 dell'ordinanza fa riferimento esclusivamente alle condizioni, motivo per il quale il titolo viene adeguato di conseguenza. Gli oneri descritti nell'articolo 4 della legge non necessitano di ulteriori spiegazioni nell'ordinanza.

Il capoverso 1 viene adeguato:

Gli aiuti finanziari devono essere impiegati nello sviluppo dell'offerta e nel suo adeguamento alla domanda e integrare i mezzi finanziari messi a disposizione del turismo svizzero, senza per questo entrare in concorrenza con essi; le attività esclusivamente pubblicitarie non beneficiano degli aiuti. Il miglioramento dell'offerta contribuirà inoltre a uno sviluppo dinamico e duraturo.

Nell'articolo 2 capoverso 1 lettera c della legge riveduta s'introduce l'espressione «strutture competitive». Anche il capoverso 1 lettera c dell'ordinanza necessita pertanto dell'adeguamento corrispondente, dato che questa lettera si basa sull'articolo 2 della legge.

Con l'introduzione dell'espressione «strutture competitive» s'intende limitare il sostegno ai progetti di collaborazione che hanno come obiettivo la creazione di strutture competitive. Un criterio di valutazione importante è costituito dall'inserimento dei progetti in strutture di destinazione competitive. Si parla di strutture di destinazione competitive quando si tratta di organizzazioni che dispongono di una chiara strategia, di strutture organizzative efficienti e di mezzi finanziari adeguati. Per quanto concerne la definizione di «destinazione» l'autorità di esecuzione si baserà sulla «Strategia di crescita per la piazza turistica svizzera»¹ approvata dal Consiglio federale il 18 giugno 2010.

L'articolo 2 capoverso 1 lettera d della legge stabilisce che la Confederazione può sostenere anche i progetti che migliorano la formazione e il perfezionamento. Non sono attuabili misure generali di promozione della formazione e del perfezionamento nel turismo poiché andrebbero al di là dell'effettiva disponibilità finanziaria degli aiuti. Il processo di miglioramento della formazione e del perfezionamento tramite Innoutour deve avvenire in modo sussidiario, ad esempio attraverso il sostegno di iniziative turistiche di qualificazione nel caso in cui la legge sulla formazione professionale non preveda alcuna forma di finanziamento. Innoutour sostiene innanzitutto progetti di formazione infrasettoriali orientati all'intero settore turistico. I progetti di formazione e di perfezionamento specifici di un settore possono beneficiare del sostegno di Innoutour in via eccezionale, a condizione che siano d'importanza fondamentale per la politica del turismo e che possa essere comprovato un effettivo beneficio per l'intero settore del turismo.

Il capoverso 2 viene adeguato:

La formulazione nell'articolo 3 del capoverso 1 lettera b della legge riveduta viene precisata e adeguata ai tempi. Beneficiano del sostegno i progetti che contribuiscono a uno sviluppo sostenibile del turismo. La definizione di sostenibilità si basa sulla «Strategia di crescita per la piazza turistica svizzera» approvata dal Consiglio federale il 18 giugno 2010». Tenendo conto dei principi dello sviluppo sostenibile la politica federale del turismo pone l'accento sulla dimensione della sostenibilità, ovvero «l'efficienza economica». L'obiettivo primario di Innoutour è quello di fornire un contributo all'efficienza economica del turismo e di portare avanti la necessaria disgiunzione tra crescita economica e sfruttamento delle risorse. Ciò implica una maggiore creazione di valore nel turismo svizzero riducendo al contempo il consumo di risorse (miglioramento dell'efficienza delle risorse). A tale proposito il capoverso 2 dell'ordinanza definisce il concetto di sviluppo sostenibile: «*I progetti devono contribuire allo sviluppo del turismo svizzero, in particolare al miglioramento dell'efficienza delle risorse*». L'efficienza delle risorse implica puntare al massimo risultato utilizzando le risorse esistenti o minimizzare al massimo il consumo di risorse (capitale, terreno, lavoro, ambiente e conoscenze) ottenendo un risultato prefissato.

Un progetto deve inoltre rispettare le norme ambientali vigenti in Svizzera.

¹ Consiglio federale svizzero, Strategia di crescita per la piazza turistica svizzera, 2010.

Nella compilazione della domanda di aiuto finanziario il richiedente deve comprovare che il progetto contribuisce a raggiungere l'obiettivo del miglioramento a lungo termine dell'efficienza delle risorse nel turismo svizzero e che vengano rispettate le norme ambientali vigenti in Svizzera (cfr. art. 5, cpv. 2, lett. g dell'ordinanza).

Il capoverso 3 rimane invariato:

L'aiuto finanziario ha altresì l'obiettivo di creare e assicurare posti di lavoro nuovi e interessanti. Laddove sarà necessario attuare razionalizzazioni per raggiungere tale scopo, queste ultime non dovranno essere ostacolate. La prova dell'effetto positivo a lungo termine sull'occupazione basta a soddisfare tale condizione.

L'articolo 2 capoverso 4 viene riformulato e ripreso nell'articolo 3.

Articolo 3 Pianificazione e realizzazione interaziendale

L'articolo 3 è abrogato.

Il capoverso 1 decade:

Alla fine del 2007 il Consiglio federale ha sciolto la commissione consultiva del turismo².

Il capoverso 2 decade:

La procedura amministrativa interna è già disciplinata nell'articolo 6 capoverso 2 della legge. A chiarire l'esecuzione di tale procedura bastano le considerazioni contenute nel messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2011 concernente la promozione della piazza economica negli anni 2012-2015.

Articolo 3 Pianificazione e realizzazione interaziendale (nuovo: riprende il contenuto dell'articolo 2 capoverso 4):

Il carattere interaziendale viene interpretato in senso restrittivo in quanto sia la fase di pianificazione sia quella di realizzazione devono avvenire a livello interaziendale. Secondo la legge riveduta affinché un progetto sia considerato interaziendale, il richiedente deve dimostrare la dimensione interaziendale della pianificazione e della realizzazione tramite una convenzione scritta stipulata con i promotori coinvolti. Finora tutti i progetti realizzati a livello interaziendale potevano beneficiare dell'aiuto finanziario.

I progetti sono considerati pianificati e realizzati in modo interaziendale se vi collaborano almeno due imprese di diverse classi di attività economica ai sensi della nomenclatura generale delle attività economiche³. La classe di attività economica è il penultimo livello di classificazione della nomenclatura generale delle attività economiche e l'utilizzo di tale livello di classificazione permette di promuovere anche i progetti di collaborazione infrasettoriale nel turismo. Di norma è sufficiente

² Decreto del Consiglio federale del 12 settembre 2007, riorganizzazione delle commissioni extraparlamentari della Confederazione. Adeguamenti a livello di ordinanza nonché abrogazione di ulteriori decisioni, istruzioni e regolamenti.

³ Ufficio federale di statistica, NOGA 2008 Nomenclatura generale delle attività economiche.

la collaborazione di due imprese soltanto, a condizione che la loro offerta sia differente; se si tratta d'impresе della medesima classe di attività economica, è necessario comprovare la collaborazione tra un numero più elevato d'impresе. In tal caso il numero minimo d'impresе è tre. L'attività delle organizzazioni turistiche senza scopo di lucro è considerata interaziendale.

Nella pratica non è semplice distinguere i progetti interaziendali dal ricorrente e usuale rapporto cliente-fornitore; il richiedente di aiuti finanziari deve pertanto comprovare che il progetto prescinda dal ricorrente e usuale rapporto cliente-fornitore. Inoltre le attività di sponsorizzazione non sono considerate interaziendali.

Articolo 4 Progetti modello

Articolo 4 Progetti modello (nuovo).

Capoverso 1 (nuovo):

Oltre alle condizioni fissate nella legge agli articoli 2 e 3, i progetti regionali o locali devono soddisfare ulteriori criteri di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettera b della legge. Tali criteri vengono spiegati nell'articolo 4 capoverso 1 lettere a e b dell'ordinanza.

Al momento della compilazione della domanda di aiuto finanziario il richiedente deve comprovare di soddisfare tali criteri supplementari (cfr. anche art.5, cpv. 2, lett. I dell'ordinanza).

Capoverso 1 lettera a (nuovo):

Secondo il messaggio concernente la promozione della piazza economica per gli anni 2012-2015 i progetti modello regionali o locali possono essere sostenuti se hanno carattere di modello per tutta la Svizzera. I progetti modello devono fungere da esempio a livello nazionale stimolando in tal modo la concorrenza per imitazione, devono inoltre introdurre le «migliori pratiche» («Best Practices») internazionali e contribuire al rafforzamento della competitività della Svizzera quale Paese turistico.

Grazie a Innotour in futuro sarà possibile sostenere eccellenti progetti locali o regionali nel turismo svizzero con l'obiettivo di rendere note le innovazioni turistiche a un numero quanto più elevato di attori del settore e di promuoverne l'immediata diffusione.

Un progetto può fungere da modello per la Svizzera se introduce nel mercato svizzero un nuovo prodotto o un nuovo procedimento o se ne prepara l'immissione sul mercato. Nel caso si tratti di progetti che adattano modelli stranieri, le cosiddette «migliori pratiche» («Best Practices») internazionali, il richiedente deve comprovare che tale progetto si è rivelato efficace nel mercato di un altro Paese e che ha avuto successo.

È necessario prendere in considerazione le diverse caratteristiche delle singole regioni; nella valutazione del carattere di modello si considera inoltre se una domanda di aiuto finanziario per un progetto proviene da una destinazione molto richiesta a livello internazionale, da una città o da una regione con un turismo di forma estensiva e con deboli infrastrutture turistiche. Il fattore determinante è che tale progetto funga da modello a livello nazionale per un determinato tipo di destinazione turistica o per un determinato segmento turistico.

Capoverso 1 lettera b (nuovo):

I progetti modello regionali e locali devono essere conformi alle direttive e alle strategie cantonali in materia di politica del turismo. In tal modo si assicura che i progetti locali e regionali oggetto della promozione vengano inseriti nel quadro di strategie di sviluppo della politica del turismo a livello cantonale.

Capoverso 2 (nuovo):

D'ora in poi la SECO identificherà i temi prioritari per il turismo svizzero e potrà avviare i relativi progetti, per i quali sarà necessario elaborare basi di conoscenze e adottare procedure d'appalto per la promozione di progetti. Tali temi devono avere un'importanza strategica per il turismo svizzero e devono servire a concentrare la promozione dell'innovazione, della collaborazione e dello sviluppo delle conoscenze nel turismo su sfide strategiche nei settori con maggiore necessità d'intervento. Nella scelta dei temi si terrà conto delle esigenze e degli interessi dei Cantoni e delle organizzazioni turistiche nazionali.

Articolo 5 Domanda di aiuto finanziario

Il capoverso 2 viene adeguato:

Il capoverso indica le informazioni che deve contenere la domanda di aiuto finanziario.

La lettera a rimane invariata:

Il richiedente deve essere il promotore ufficiale del progetto. A quest'ultimo viene corrisposto l'eventuale aiuto finanziario.

La lettera b rimane invariata:

La descrizione completa del progetto ha l'obiettivo di presentare gli obiettivi e i contenuti del progetto. Da un lato il progetto deve essere descritto in modo dettagliato, dall'altro deve inserirsi in un contesto globale più ampio. Devono inoltre essere descritte le offerte e il mercato nazionale e internazionale rilevante.

La lettera c rimane invariata:

I progetti devono rafforzare direttamente la competitività e accrescere il potenziale commerciale del turismo svizzero. Tale potenziale commerciale deve essere valutato dal punto di vista qualitativo e, se possibile, quantitativo. Per quanto riguarda l'aspetto quantitativo dell'utilità economica, è possibile basarsi su indicatori fisici o monetari. Gli indicatori fisici sono i pernottamenti (turismo stanziale) o i dati giornalieri (turismo giornaliero, persone trasportate). Gli indicatori monetari sono i proventi e i relativi componenti (indici microeconomici).

La lettera d rimane invariata:

Il conto economico pluriennale permette di registrare costi e ricavi nonché il loro andamento nel corso del tempo. Per i piccoli progetti è sufficiente una semplice tabella comparativa di costi e benefici.

La lettera e rimane invariata:

La ricapitolazione dei costi serve a calcolare i costi computabili. Le diverse voci di costo devono essere descritte e motivate. La domanda deve contenere informazioni su tutte le spese del progetto. Il richiedente deve indicare separatamente i costi per l'innovazione, per la collaborazione interaziendale, per lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze.

La lettera f rimane invariata:

I promotori del progetto devono investire fondi propri. Le prestazioni proprie di tipo non finanziario devono essere descritte e indicate come tali nella ricapitolazione dei costi. Il richiedente deve dimostrare che, con la concessione dell'aiuto finanziario, il finanziamento restante del progetto è garantito.

Lettera g (nuova):

Secondo l'articolo 2 capoverso 3 dell'ordinanza la domanda deve contenere la prova che il progetto contribuisce allo sviluppo sostenibile nel turismo svizzero, in particolare al miglioramento dell'efficienza delle risorse.

La lettera g viene spostata nella lettera h.

Lettera i (nuova):

Il richiedente deve comprovare il carattere interaziendale tramite una convenzione scritta stipulata con i promotori coinvolti nella pianificazione e nella realizzazione del progetto. È necessario fornire la prova che le condizioni previste all'articolo 3 sono adempiute.

La lettera i viene spostata nella lettera j:

La domanda deve contenere dati sull'organizzazione strutturale e procedurale del progetto. Devono essere illustrati gli organi direttivi, le competenze e le responsabilità. È inoltre necessario indicare le organizzazioni e le aziende coinvolte nella realizzazione del progetto.

La lettera j viene spostata nella lettera k:

Secondo l'articolo 4 della legge il progetto deve essere avviato entro sei mesi dalla concessione dell'aiuto finanziario. Il promotore del progetto deve garantire il rispetto di questa condizione. Gli aiuti finanziari possono essere concessi anche per progetti già avviati; la conclusione del progetto inoltre deve essere definita in termini di tempo e di risultati.

Lettera l (nuova):

Nel caso dei progetti locali o regionali il richiedente deve fornire la prova scritta che le condizioni contenute nell'articolo 3 capoverso 2 lettera b della legge e nell'articolo 4 dell'ordinanza sono adempiute.

Articolo 6 Costi computabili

L'articolo 4 viene adeguato e spostato nel nuovo articolo 6:

Secondo l'ordinanza in vigore (art. 4) sono computabili soltanto i costi direttamente riconducibili all'innovazione e alla collaborazione interaziendale. Nella legge, sottoposta a revisione totale, viene ora introdotto un terzo obiettivo di promozione, ovvero lo sviluppo delle conoscenze, il quale implica anche la loro diffusione. I costi computabili sono dunque anche riconducibili ai costi sostenuti per lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze.

I costi computabili si differenziano dai costi complessivi. Secondo l'articolo 5 capoverso 2 della legge i costi complessivi fungono da base di calcolo per il limite massimo dei fondi federali complessivamente utilizzabili per un progetto (gli aiuti finanziari complessivi possono ammontare al massimo al 50 per cento dei costi complessivi). I costi computabili fungono invece da base di calcolo dell'importo massimo degli aiuti finanziari che posso essere accordati tramite Innotour secondo l'articolo 5 capoverso 1 della legge (al massimo il 50 per cento dei costi computabili). I costi del progetto vengono esaminati secondo le disposizioni della legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, RS 616.1).

Nei costi computabili rientrano tutte le spese sostenute per l'ideazione e l'elaborazione di innovazioni, per la ricerca e lo sviluppo. Per quanto concerne i costi per la collaborazione interaziendale, sono computabili quei costi che non riguardano una singola azienda o una singola organizzazione. Tali costi devono essere sostenuti congiuntamente dagli attori coinvolti e tornare a vantaggio di tutti. Esempi di costi per la collaborazione interaziendale sono le spese congiunte sostenute per lo sviluppo e l'organizzazione di progetti, per i programmi comuni e per la garanzia della qualità.

Sono computabili infine i costi riconducibili allo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze. Tra questi costi rientrano nella fattispecie le spese legate alla formazione e al perfezionamento (in particolare le spese legate all'introduzione e all'addestramento di collaboratori nell'ambito di tali progetti). Tra i costi di diffusione delle conoscenze sono computabili inoltre le spese riconducibili alla promozione dell'imitazione delle conoscenze e delle esperienze legate al progetto. Tali costi devono apportare un beneficio per la comunità, in particolare i risultati dei progetti devono essere diffusi e resi accessibili al pubblico nella misura del possibile.

Articolo 7 Scambio di informazioni

L'articolo 5 viene adeguato e spostato nel nuovo articolo 7.

Il titolo viene adeguato:

Anziché *misure di accompagnamento* nell'articolo 7 si utilizza la designazione *scambio di informazioni*. Tale adeguamento è il risultato dell'introduzione nella legge del terzo obiettivo di promozione, ovvero dello sviluppo delle conoscenze. L'attività informativa è parte integrante dell'obiettivo di sviluppo delle conoscenze; per tali motivi lo scambio di informazioni non può più essere definito come misura di accompagnamento.

Il testo viene adeguato:

In base all'articolo 7 della legge anche il testo viene adeguato. Nel messaggio concernente la promozione della piazza economica negli anni 2012-2015, il limite massimo del credito d'impegno viene portato dall'attuale 6 per cento al 15 per cento con l'obiettivo di rafforzare l'attività informativa. A tale proposito la SECO potrà destinare al massimo il 7,5 per cento al miglioramento delle basi statistiche e il 7,5 per cento alla diffusione delle informazioni.

Articolo 8 Modalità di pagamento

L'articolo 8 rimane invariato:

La modalità di pagamento è orientata alle spese e al fine di garantire l'avvio e la conclusione del progetto sono previsti due versamenti, rispettivamente all'inizio e al termine del progetto.

Articolo 9 Rapporto, conteggio e termine di conservazione

L'articolo 7 viene adeguato e spostato nell'articolo 9.

Il capoverso 1 viene adeguato:

Questo capoverso viene suddiviso in due lettere al fine di creare comprensibilità e trasparenza.

Lettera a

Nell'articolo 3 della legge riveduta vengono elencate esclusivamente le condizioni e non più gli oneri. La formulazione nell'ordinanza viene adeguata di conseguenza. Secondo l'articolo 17 della legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, RS 616.1), gli oneri vengono indicati nelle decisioni dall'autorità d'esecuzione a seconda della valutazione dei singoli progetti.

I rapporti finali fungono in particolare anche per la valutazione delle misure. Questi ultimi sono il presupposto per valutare il raggiungimento degli obiettivi e l'efficacia della legge. I rapporti finali devono illustrare nel dettaglio i risultati dei progetti. L'autorità d'esecuzione può prevedere in aggiunta l'onere di elaborare rapporti intermedi periodici. I rapporti intermedi e il rapporto finale costituiscono inoltre la base dello scambio di informazioni e delle conoscenze, particolarmente importanti nella promozione dell'innovazione.

Lettera b:

Secondo l'articolo 21 della legge federale sugli aiuti finanziari e sulle sovvenzioni (Legge sui sussidi, RS 616.1) è l'autorità competente ad emanare le direttive per i conteggi. A tale proposito essa tiene conto degli usi del ramo. L'autorità d'esecuzione non invierà più i documenti giustificativi originali ed esige per tali motivi un conteggio finale in forma dettagliata. In particolare nel conteggio finale deve essere presentata in forma dettagliata la modalità di utilizzo dei fondi.

Il capoverso 2 viene adeguato:

La conservazione dei documenti giustificativi originali viene ripreso nel capoverso 2. I beneficiari devono conservare, per cinque anni a partire dalla data di presenta-

zione del conteggio finale, tutti i documenti contabili unitamente ai documenti giustificativi originali per eventuali controlli da parte delle autorità federali.

Articolo 10 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 15 ottobre 2003⁴ concernente la promozione dell'innovazione e della collaborazione nel turismo è abrogata.

Articolo 11 Entrata in vigore

La legge e la relativa ordinanza entreranno in vigore contemporaneamente trascorso il termine di referendum.

⁴ RU 2003 3749